



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA

‘ADDA MARTESANA’

Città Metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana

Comuni di **Bellinzago Lombardo – Liscate - Pozzuolo Martesana - Truccazzano**

SETTORE 4 FINANZIARIO E RISORSE UMANE

Determinazione n. 23 del 21-02-2023

Registro generale n. 151 del 21-02-2023

**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE -- PARTE STABILE --
PER L'ANNO 2023**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO altresì:

- a) che i Comuni aderenti all’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ hanno approvato l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ con le seguenti deliberazioni consiliari:
- n. 20 in data 11 aprile 2016 Comune di Truccazzano;
 - n. 18 in data 12 aprile 2016 Comune di Liscate;
 - n. 10 in data 14 aprile 2016 Comune di Pozzuolo Martesana;
 - n. 9 in data 18 aprile 2016 Comune di Bellinzago Lombardo;
- b) che copia dello Statuto è stata pubblicata sul BURL, Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, n. 19 in data 11 maggio 2016;

c) che, infine, i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l'Atto costitutivo dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' in data 16 giugno 2016.

VISTO il Titolo IV dello Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' ad oggetto *Uffici e personale*, che disciplina l'organizzazione degli uffici, la gestione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale.

VISTO il comma 2 dell'art. 34 dello Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' ad oggetto *Organizzazione degli uffici e del personale*, il quale stabilisce che l'Unione, mediante appositi atti deliberativi, disciplina:

- a) la dotazione organica del personale, qualora ritenga di dotarsi di personale proprio;
- b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

VISTO il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana", approvato con Delibera di Giunta dell'Unione N. 10 del 17 ottobre 2016 e modificato con Delibera di G.U. N. 79 del 15 novembre 2017.

VERIFICATO che le normative in materia destinate e valide per gli enti locali quali i Comuni sono totalmente applicabili agli organi dell'Unione di Comuni, in quanto esso stesso Ente Locale così definito all'art. 32 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali.

CONSIDERATO che con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 il Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" ha accettato il conferimento all'Unione di tutte le funzioni comunali il cui trasferimento era stato precedentemente deliberato dai Consigli Comunali dei Comuni costituenti l'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana".

ATTESO:

- che a seguito della stipula della convenzione per il conferimento delle funzioni di cui sopra, come previsto dall'art. 5, con decorrenza 01/11/2016 i Comuni hanno trasferito all'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" tutto il personale dipendente a tempo indeterminato in servizio, così come disciplinato dall'Accordo Sindacale sottoscritto in data 15/09/2016 ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 47 della Legge 428/1999, per effetto di trasferimento di attività e precisamente delle funzioni fondamentali di cui al D.L. 95/2012, con conseguente riorganizzazione dell'Ente;

PREMESSO CHE:

- il d.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

CONSIDERATO:

- che in data 16 Novembre 2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali;
- che l'art. 79 "Fondo risorse decentrate: costituzione", ha riscritto le modalità di determinazione del Fondo risorse decentrate;

ESAMINATO l'art. 79 del CCNL 16.11.2022, in particolare il comma 1, lett. a), b), c) e d);

DATO ATTO che il conteggio di quanto disposto dall'art. 1bis, andrà effettuato alla data del 01 aprile 2023

VISTI i pareri Aran:

-CFL 173(Aumento su base annua di Euro 84,50 per unità di personale alla data del 31.12.2018): **Con riferimento alla corretta applicazione dell'art. 79 "Fondo risorse decentrate: costituzione" del nuovo CCNL 16.11.2022, il conteggio del personale in servizio al 31.12.2018, richiamato al comma 1 lett. b), è da fare in base al numero delle persone tenuto conto delle percentuali del part time?**

Ai fini del suddetto calcolo si tiene conto del personale in servizio al 31/12/2018 destinatario del CCNL e non si tiene conto delle percentuali di part-time. Si ricorda che il suddetto incremento decorre dal 1/1/2021, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 79, comma 5.

-CFL 174 (differenziali Peo): **Con riferimento alla corretta applicazione dell'art. 79 "Fondo risorse decentrate: costituzione" del nuovo CCNL 16.11.2022, l'incremento previsto al comma 1 lett. d) in che annualità va a regime? Ed ancora, a quale data viene fotografato il personale in servizio?**

Atteso che la ratio dell'incremento in esame è quella di neutralizzare l'effetto degli incrementi stipendiali sui valori delle progressioni che gravano sul Fondo, una volta pagati gli incrementi con le decorrenze previste nella Tabella D, afferenti al 2019, 2020 e al 2021, nonché gli arretrati 2022, l'importo di incremento - a regime - sulle risorse stabili dell'anno 2023 sarà pari alle differenze tra gli incrementi a regime (1.1.2021) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali.

ATTESO che per quanto concerne il calcolo di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022, comma 1, lett. d), è stata fotografata la situazione del personale dipendente alla data del CCNL (16.11.22) perché più vicina alla situazione attuale;

VISTO altresì il parere ARAN CFL 175: **Con riferimento alla corretta applicazione dell'art. 79 "Fondo risorse decentrate: costituzione" del nuovo CCNL 16.11.2022 si chiede quale sia la decorrenza dell'incremento previsto al comma 1 bis) e a quale platea debba farsi riferimento per il calcolo delle risorse?**

*Le risorse da conteggiare in aumento della parte stabile del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell'art. 79, comma 1-bis vanno calcolate con riferimento alle unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° **aprile 2023**). In particolare occorre conteggiare la differenza D3-D1 e la differenza B3-B1. Tali differenze vanno moltiplicate per le rispettive unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico. Dovendo garantire la neutralità finanziaria dell'operazione, nel calcolo si tiene conto della percentuale di part-time.*

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2023, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

- ai sensi dell' art. 79 comma 6 del CCNL del Comparto Funzioni Locali: *"La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge";*

CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2023;

VISTI i Fondi per le risorse decentrate relativi all' anno 2016 dei singoli Comuni aderenti all'Unione, come da singole Tabelle 15 del Conto annuale delle spese del personale per l'anno 2016.

RICHIAMATI altresì:

- la deliberazione n. 116/2018 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nella quale si afferma che il limite esposto al precedente punto si applica anche al Segretario Comunale;
- la deliberazione n. 6/2018 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, contenente il principio di diritto secondo il quale gli incentivi per funzioni tecniche disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (così

come modificato, a decorrere dal 01/01/2018, dall'art. 1, comma 526, Legge 27/12/2017, n. 205 "Legge di Bilancio 2018") non sono soggetti al limite di cui al sopra citato art. 23, comma 2;

- l'art. 40, comma 3-quinquies, D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i., il quale prevede che gli Enti Locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;
- la Circolare n. 20 del 08/05/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP - Ufficio VI, la quale ha fornito le istruzioni operative per operare la decurtazione permanente di cui all'art. 1, comma 456, Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i.; inoltre, ha indicato che detta decurtazione permanente debba essere certificata dal Revisore dei Conti;
- la Circolare n. 20 del 05/05/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGF - Ufficio II, la quale afferma l'obbligo di verifica da parte del Revisore dei Conti del "Fondo risorse decentrate";

DATO ATTO CHE:

- la presente Unione è un Ente privo di dirigenza e che le funzioni dirigenziali sono conferite, con decreto del Sindaco, ai Responsabili di Settore ai sensi dell'art. 109, comma 2, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- ai fini del rispetto del già citato limite ex art. 23, comma 2, D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 e s.m.i., le "Posizioni Organizzative", di cui sono titolari i Responsabili di Settore con relativa "Retribuzione di posizione", istituite dall' Unione sono mutate nel numero e nel valore economico rispetto all'anno 2016;
- l'Unione rispetta il vincolo in materia di contenimento della spesa complessiva di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater, Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e s.m.i.;

CONSIDERATO:

- che a seguito di diverse, ma costanti, indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti il limite di cui all'art. 23 del D.L. 75/2017 va rispettato per l'amministrazione del suo complesso;
- che è intervenuta anche la Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare del Conto annuale 2020 che alla scheda Sici 1.sez Leg ha specificato che il limite di cui all'art. 23 c.2 del D.Lgs 75/2017 è riferito alla retribuzione accessoria complessiva dell'amministrazione (dirigenti, non dirigenti, P.O. ecc.);
- che la Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare del 10 giugno 2022, n. 25 ha rivisto la compilazione delle tabelle per quanto concerne l'accessorio del segretario, nello specifico non sarà più da monitorare ai fini del rispetto del limite 2016 l'indennità di convenzione;
- che pertanto il limite da rispettare per l'amministrazione nel suo complesso costituito da: Fondo dipendenti + stanziamento delle P.O.+ fondo dello straordinario (+ eventuale fondo dirigenti) + retribuzione accessoria del Segretario;
- non tutte le voci dei fondi rientrano nel limite;
- che comunque è garantita la salvaguardia del limite 2016 originario;

ATTESO:

- che l'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, e il decreto interministeriale attuativo del 17 marzo 2020, recante le "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni", hanno rivoluzionato la disciplina delle facoltà assunzionali dei Comuni, basate non più sul criterio del turn over, bensì su un sistema maggiormente flessibile, fondato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.
- che il medesimo DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, in riferimento al trattamento accessorio del personale recita: *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*.
- che l'adeguamento del limite di cui all'art. 23 del D.L. 75/2017 previsto dal DM 17 Marzo 2020 è riferito alle maggiori assunzioni possibili grazie all'applicazione della nuova metodologia di calcolo degli spazi assunzionali prevista dal decreto-legge n. 34 del 2019;
- che la decorrenza dell'adeguamento è il 20 aprile 2020;

- che la Corte dei Conti, è intervenuta con la Deliberazione n. 4/sezaut/2021/gmig, del 31 marzo 2021, chiarendo definitivamente che le Unioni di Comuni non applicano il DM 17 Marzo 2020.

ATTESO che la norma sopra-citata non trova applicazione per le Unioni e che pertanto il limite non va adeguato in base al numero dei dipendenti.

RITENUTO pertanto non dover effettuare alcun adeguamento del limite di cui all'art. 23 del D.L. 75/2017;

RILEVATO pertanto che occorre procedere alla costituzione iniziale della parte inerente le risorse stabili del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, nel rispetto delle norme sopracitate e del nuovo CCNL sottoscritto il data 16 Novembre 2022 al fine di consentire la puntuale liquidazione mensile, al personale avente diritto, degli istituti del salario accessorio, previsti dal CCNL;

DATO ATTO che:

- successivamente alla deliberazione di Giunta Comunale indicante la destinazione delle risorse aggiuntive variabili ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies, D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i., si procederà alla costituzione definitiva del "Fondo risorse decentrate del personale non dirigente" di cui trattasi;

- con riferimento alla suddetta costituzione definitiva, si terrà conto del limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 e s.m.i.;

-con riferimento alla suddetta costituzione definitiva, si chiederà al collegio dei Revisori dei Conti il rilascio dell'apposito parere così come indicato dalla Circolare n. 20 datata 05/05/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGF - Ufficio II;

DATO ATTO quindi che la parte stabile del FONDO per le risorse umane e la produttività per l'anno 2023 è stato quantificato per complessive a € 299.316,38 che, al netto della decurtazione permanente dei fondi ammontante ad Euro 6.669,03 ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013, oltre ad Euro 1.260,00 di altre decurtazioni permanenti al Fondo derivanti dal Fondo del Comune di Bellinzago Lombardo, diventano Euro 292.647,35

DATO ATTO ALTRESÌ:

- che l'importo di cui sopra potrebbe essere rideterminato a seguito della costituzione definitiva del Fondo 2023 in caso di superamento del limite al trattamento accessorio imposto dalla legislazione vigente;

- che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito o di future circolari e/o chiarimenti che dovessero intervenire a livello normativo e giurisprudenziale;

- che il presente fondo verrà rideterminato alla data del 01 aprile 2023, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 79 comma 1bis;

TENUTO CONTO che la costituzione del "Fondo risorse decentrate" è materia non rientrante fra quelle oggetto di relazioni sindacali e che, pertanto, è un atto di esclusiva competenza dell'Ente;

TENUTO CONTO altresì che la parte stabile del Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

DATO ATTO che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2023 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 per opportuna conoscenza;

DATO ATTO ALTRESI' che la presente determinazione sarà trasmessa al Collegio dei Revisori dell'UCL Adda Martesana per il rilascio di apposito parere;

RITENUTO quindi, in ogni caso, di riservarsi la facoltà di modificare, parzialmente o completamente, la costituzione del "Fondo risorse decentrate del personale non dirigente" di cui al presente provvedimento;

VISTI i conteggi indicati nell'allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO, infine, che ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, fermi restando in vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti;

VISTO il Decreto 13 dicembre 2022 "Differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali" (GU – serie Generale n.295 del 19-12-2022), che ha differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione al 31.03.2023, poi prorogato al 30.04.2023 con la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025", (G.U. n. 303 - supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022).

RAVVISATO come codesta Amministrazione non abbia ancora approvato il bilancio di previsione 2023/2025 e, pertanto, conformemente a quanto statuito all'art. 163 del D.L.gs. 267/2000 s.m.i., si rileva che durante l'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, spese per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

DATO ATTO, inoltre, che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato;

DATO ATTO ALTRESI' che la presente spesa per progressioni orizzontali storiche, turno e comparto verrà comunque sostenuta mensilmente e quindi in dodicesimi;

VISTA la L. 241/1990 e, in particolare, l'art. 6-bis rubricato "conflitto di interessi" che impone al responsabile del procedimento ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale di astenersi in caso di conflitto di interesse, anche potenziale;

VISTA la L. 190/2012 che detta disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed in particolare l'art. 43;

RICHIAMATO quanto segue:

- il T.U. D.Lgs del 18 Agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs del 30 marzo 2001 n. 165;
- il vigente Statuto dell'UCL Adda Martesana;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'UCL Adda Martesana approvato con delibera di Giunta dell'Unione n. 10 del 17/10/2016 e s.m.i;

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 28/09/2016 con la quale è stato approvato il conferimento all'Unione Adda Martesana di tutte le funzioni comunali;

RICHIAMATI inoltre i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana n. 3 del 05/04/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024;
- deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana n. 68 del 12/05/2022 di approvazione definitiva del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 definitivo.

VISTO il Decreto Presidenziale n. 13 del 30.12.2022 di attribuzione delle funzioni dirigenziali ex art. 107 ed art. 109 del D.Lgs. 276/2000 s.m.i e di posizione organizzativa del Settore 4 "Finanziario e risorse Umanre" alla Dott.ssa Cristina Micheli dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023;

VISTO l'art. 51 dello Statuto Comunale

DATO ATTO che, a seguito della istruttoria preordinata alla emanazione del presente provvedimento, si attesta la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità e dato, altresì, atto che ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. n. 267 del 18/08/2000 il presente provvedimento diverrà esecutivo col visto di regolarità contabile riportato a tergo della presente;

DETERMINA

Per le ragioni in narrativa espresse, che qui si intendono integralmente riportate:

1.DI COSTITUIRE " la parte inerente le risorse stabili del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2023" secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati in premessa come da prospetto allegato che parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di poter erogare il trattamento economico accessorio (ad esempio: indennità di comparto quota Fondo, progressioni economiche, indennità turno, ecc...) a favore del personale dipendente, fatta salva comunque la necessità di eventuale verifica alla luce di mutamenti normativi, o di future circolari interpretative nonché di significativi orientamenti dottrinari e/o giurisprudenziali;

2.DI DARE ATTO che le risorse stabili del "Fondo risorse decentrate del personale non dirigente" di cui al punto 1 ammontano a € 299.316,38 che, al netto della decurtazione permanente dei fondi ammontante ad Euro 6.669,03 ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013, oltre ad Euro 1.260,00 di altre decurtazioni permanenti al Fondo derivanti dal Fondo del Comune di Bellinzago Lombardo, diventano Euro 292.647,35 come meglio descritto nell'allegato "A", il quale è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.DI DARE ATTO che il "Fondo risorse decentrate del personale non dirigente" di cui trattasi è quantificato nel rispetto:

- della vigente normativa in premessa esplicitata;
- delle altre norme in vigore in materia di personale;

4.DI DARE ATTO altresì:

- che l'importo di cui sopra potrebbe essere rideterminato a seguito della costituzione definitiva del Fondo 2023 in caso di superamento del limite al trattamento accessorio imposto dalla legislazione vigente;

- che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto

attualmente costituito o di future circolari e/o chiarimenti che dovessero intervenire a livello normativo e giurisprudenziale;

- che il presente fondo verrà rideterminato alla data del 01 aprile 2023, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 79 comma 1bis;

5. DI RISERVARSI la facoltà:

- di modificare parzialmente o completamente, in ogni caso, la costituzione del “Fondo risorse decentrate del personale non dirigente” di cui al presente provvedimento;
- di procedere tempestivamente al recupero di eventuali somme erroneamente erogate tramite uno specifico “Piano di rientro”, il quale preveda la conseguente diminuzione degli importi della costituzione del “Fondo risorse decentrate” dell'anno in cui si accerta l'indebita erogazione (ed eventualmente, se necessario, degli anni successivi) fino al pieno recupero delle somme indebitamente liquidate;

6. DI DARE ATTO che l'importo di cui al punto 2, risulta esigibile nell'esercizio finanziario 2023;

7. DI DARE ATTO CHE:

- successivamente alla deliberazione di Giunta dell'Unione indicante la destinazione delle risorse aggiuntive variabili ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies, D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i., si procederà alla costituzione definitiva del “Fondo risorse decentrate del personale non dirigente” di cui trattasi;
- con riferimento alla suddetta costituzione definitiva, si terrà conto del limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 e s.m.i.;
- con riferimento alla suddetta costituzione definitiva, si chiederà al Revisore Unico dei Conti dell'Unione il rilascio dell'apposito parere così come indicato dalla Circolare n. 20 datata 05/05/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGF - Ufficio II;

8. DI DARE ATTO che:

- il programma dei pagamenti correlati all'adozione del presente atto risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, sia per quanto concerne la gestione competenza/residui che la gestione di cassa, e con le regole di finanza pubblica;
- il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa in argomento ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

9. DATO ATTO ALTRESI' che la presente determinazione sarà trasmessa al Collegio dei Revisori dell'UCL Adda Martesana per il rilascio di apposito parere

10. DI DARE ATTO, infine, che:

- non sussiste obbligo di astensione né ricorre una situazione di conflitto di interesse nel procedimento da parte del sottoscrittore del presente provvedimento;
- ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., al fine del rilascio del relativo parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di determinazione, si attesta che la stessa è conforme ai principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
- la relativa spesa trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2023, e che la spesa per la corresponsione delle progressioni economiche e dell'indennità di comparto, risulta già impegnata ope legis ad inizio esercizio nel bilancio 2022 ai sensi dell'art. 183 comma 2 lettera “a” del D. Lgs. 267/2000;

11. DI SPECIFICARE che l'utilizzo delle risorse stabili è già destinato alla remunerazione dei seguenti istituti e che eventuali risparmi potranno essere definitivamente quantificati e resi disponibili soltanto dopo la chiusura dell'esercizio:

- Indennità di comparto
- Progressioni orizzontali consolidate
- Indennità di turno

12. DI DISPORRE:

- l'invio di copia del presente atto:
 - a. alle R.S.U. aziendali, alle OO.SS. di categoria,

b. all'O.I.V., alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica e al Revisore dei Conti;
-la pubblicazione sul sito internet in "Operazione Trasparenza

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere:

favorevole

Pozzuolo Martesana, li 21-02-2023

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Cristina Micheli

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005